

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 85  
approvata il 23 marzo 2016

DETERMINAZIONE: SITO LAGHETTI FALCHERA, AREE IN1 - IN3 - SPOND10, TERRENI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO. ATTO DI ASSENSO INTERVENTI DI BONIFICA IN PROCEDURA SEMPLIFICATA EX ART. 242-BIS DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

**Visto** il documento “Progetto di bonifica aree IN1, IN3, SPOND\_10 ex D.LGS 152/06, ART. 242 BIS” trasmesso dalla società BOR.SET.TO srl con nota del 8/2/2016 (prot. 1382 del 16/2/2016 del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali) in qualità di soggetto interessato ed obbligato secondo gli accordi contrattuali contenuti nell’atto di cessione gratuita stipulato in data 23/07/2015.

**Preso atto** della volontà della società BOR.SET.TO srl di effettuare a proprie spese un intervento di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori soglia di contaminazione applicabili a siti con destinazione d’uso assimilabile al verde/residenziale e, per i parametri Cobalto, Cromo Totale e Nichel, ai valori di fondo naturale già approvati nell’ambito del procedimento di bonifica con codice anagrafe 2367 e ritenuti rappresentativi dell’intera area dei Laghetti Falchera.

**Vista** la dichiarazione, nella relazione di cui sopra, che non è necessario acquisire atti di assenso/permessi/concessioni per l’esecuzione delle attività previste.

**Vista** la tipologia di interventi previsti dal progetto di bonifica che ricadono tra le opere di edilizia libera.

**Ritenuto** pertanto di non convocare la conferenza dei servizi ai sensi del comma 2 dell’art. 242-bis in quanto non necessario acquisire atti di assenso necessari alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica.

**Ritenuto opportuno** ricordare che BOR.SET.TO srl è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della L. 241/1990 e s.m.i.

**Ritenuto necessario** che della data di inizio lavori di cui al comma 2 dell’art. 242-bis sia data comunicazione a Comune di Torino e ARPA Piemonte con almeno dieci giorni di anticipo

per organizzare eventuali sopralluoghi.

**Ritenuto opportuno** evidenziare che al termine dei lavori è necessario presentare agli Enti preposti una relazione di fine lavori descrittiva delle attività eseguite quale allegato al piano di caratterizzazione che sarà approvato ai sensi del comma 3 dell'art. 242-bis.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

Vista la Parte 4<sup>a</sup>, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

## DETERMINA

- 1) **di assentire** all'esecuzione degli interventi di cui al progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le aree individuate nel progetto presentato dalla società BOR.SET.TO. con le sigle IN1, IN3, SPOND\_10, secondo gli intendimenti tecnici e gestionali ivi descritti;
- 2) **di richiedere** che
  - a. sia data comunicazione della data di inizio lavori a Comune di Torino e ARPA Piemonte **con almeno dieci giorni di anticipo** per organizzare eventuali sopralluoghi;
  - b. al termine dei lavori sia presentata agli Enti preposti una relazione di fine lavori descrittiva delle attività eseguite quale allegato al piano di caratterizzazione che sarà approvato ai sensi del comma 3 dell'art. 242-bis;
- 3) **di ricordare** che
  - a. **non oltre 30 giorni** dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma 2 dell'art. 242-bis, BOR.SET.TO srl dovrà comunicare al Comune di Torino – Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali e all'ARPA Piemonte la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salvo eventuale proroga non superiore a sei mesi;

- b. **ultimati gli interventi di bonifica**, dovrà essere presentato agli Enti preposti il piano di caratterizzazione che sarà approvato ai sensi dell'art. 242-bis, comma 3;
- 4) **di trasmettere** la presente determinazione a BOR.SET.TO srl e per conoscenza a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, Regione Piemonte, ASL, Direzione Territorio e Ambiente del Comune di Torino, Servizio Grandi Opere del Verde del Comune di Torino e ETC srl;
- 5) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 6) **di dare atto che** il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 7) **di dare atto che** la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

DF  


Il Dirigente  
Area Ambiente  
*Enrico Bayma*  
